



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.S. 1577).
Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 145/20 del 13 novembre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 novembre 2014:

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge; b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota DAGL - 0007468-P del 25 luglio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che detto provvedimento, il 31 luglio 2014, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 17 settembre 2014 durante la quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno esposto alcune proposte emendative contenute in un documento; dette proposte riguardano numerosi aspetti e, soprattutto, tra gli altri, l'articolo 9 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio (viene chiesto di aumentare la propria rappresentatività presso gli organi competenti e non di ridurla e allo stesso modo si chiede di valutare l'entità della riduzione del finanziamento); l'articolo 10 (viene chiesto il superamento dello strumento del "ruolo unico" che appare inidoneo ed inefficace per le esigenze delle singole amministrazioni territoriali per cui sarebbe più funzionale l'ampliamento e l'adeguamento del sistema informativo anche telematico al fine di aumentare la conoscibilità delle risorse professionali disponibili per far fronte ai fabbisogni. In tema di reclutamento, le Regioni chiedono di valutare procedure concorsuali a base regionale che potrebbero essere più efficaci di un concorso unico a livello nazionale con le problematiche connesse alla mobilità del personale dirigenziale nell'ambito di vaste porzioni di territorio); l'articolo 13 in tema di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (viene chiesto un riordino complessivo del sistema delle fonti, sia per quanto riguarda il rapporto tra legge e contrattazione, sia a livello normativo con le ricadute del disegno di legge in esame sul decreto legislativo n. 165 del 2001;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento con alcune osservazioni e proposte emendative sottolineando, in particolare, la necessità di un maggiore ruolo dei comuni anche nelle procedure di reclutamento della dirigenza, il rischio di una burocratizzazione attraverso il concorso unico nazionale, la necessità, all'articolo 15, di rivedere la disciplina dei servizi pubblici locali nel suo complesso e non solo con interventi mirati;

- i rappresentanti dell'UPI hanno svolto delle considerazioni di ordine generale sull'impianto del disegno di legge con osservazioni analoghe a quelle dell'ANCI;

CONSIDERATO che, quindi, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 9 ottobre 2014, al fine di esaminare le proposte emendative presentate. In quella sede, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato due documenti distinti, l'uno riguardante le osservazioni sull'articolo 9 in materia di Camere di commercio e l'altro, più generale, sull'articolato del decreto ed, in particolare, sull'articolo 10 in materia di dirigenza pubblica, con una riformulazione dell'intero articolo riprendendo e aggiornando gli emendamenti già proposti nella precedente riunione tecnica;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno presentato un documento congiunto nel quale sono confermate le proposte di modifica già in precedenza formulate;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (in particolare, gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) hanno preso atto delle proposte formulate, ritenendo alcune proposte meritevoli di attenzione essendo volte ad un miglioramento del testo e riservandosi una valutazione complessiva al riguardo;

CONSIDERATO che detti documenti sono stati trasmessi, il 10 ottobre 2014, alle Amministrazioni statali interessate per acquisire le valutazioni finali al riguardo;

CONSIDERATO, infine, che l'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione, con nota n. 474/14/UL/P del 14 ottobre 2014, ai fini dell'esame dell'argomento da parte della Conferenza Unificata, ha reso noto le valutazioni in merito alle proposte emendative formulate nel corso dell'istruttoria tecnica dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI; detta nota è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 16 ottobre 2014, è stato rinviato alla seduta del 30 ottobre 2014 nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato distinti documenti sospendendo il proprio parere in attesa di conoscere le determinazioni del Governo sulle loro proposte di modifica;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato due documenti (All.A e B) contenenti una serie di emendamenti determinanti e condizionanti il proprio parere, sottolineando la necessità di proseguire il confronto tecnico e politico in corso seguendo la fase parlamentare del provvedimento in esame;

- l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato che l'espressione favorevole del parere è condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento congiunto che è stato consegnato (All.C), emendamenti che si chiede di esaminare in una sede di confronto con il Governo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato la disponibilità a valutare le proposte presentate, proseguendo il confronto con le Regioni e gli Enti locali al fine di potere individuare soluzioni condivise in parallelo all'esame del provvedimento in sede parlamentare;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, trasmesso, con nota DAGL - 0007468-P del 25 luglio 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

219.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/143/cu5/C1

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE (A.S. 1577)**

Punto 5) O.d.g – Conferenza Unificata

Si rileva l'assoluta necessità di proseguire nel confronto tecnico e politico sul disegno di legge, anche in relazione al dibattito che sta maturando in seno alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica ed in relazione a quanto previsto nel Protocollo Italia Semplice.

Si potrebbe, pertanto, richiedere di seguire la fase parlamentare del provvedimento prevedendo incontri congiunti tecnico-politici, prima della presentazione degli emendamenti del Governo al ddl in Commissione, necessari a dirimere in maniera puntuale le proposte emendative regionali sulle quali si converge.

Per le Regioni i seguenti punti sono determinanti e condizionanti ai fini del parere:

Articolo 10:

1. Previsione di una norma che, ferma restando la condivisione di fasi unificate e condivise per le procedure concorsuali, **garantisca l'autonomia delle Regioni nei casi di specifiche e urgenti esigenze nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi dirigenziali;**
2. Inserimento di una **clausola di esclusione per il conferimento degli incarichi di posizione apicale delle Regioni (direttori generali)** in quanto chiamati in via principale all'attuazione degli indirizzi degli organi politici (si segnala che questo punto peraltro, è stato già accolto in sede tecnica per gli enti locali);
3. **Forte semplificazione del ruolo della Commissione nazionale**, che comunque deve essere espressione delle Regioni.

La Commissione dovrà agire come sede di elaborazione e condivisione dei principi generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali per tutti gli enti della Repubblica, anche valutando il regolamento per il conferimento degli incarichi adottato dall'ente, **ma non dovrà intervenire nelle specifiche procedure di conferimento.** Potrà, altresì, procedere al monitoraggio programmato sull'attuazione dei criteri di conferimento.

Tali modifiche risultano essenziali sia in ossequio alla autonomia organizzativa delle Regioni, costituzionalmente garantita, sia al fine di evitare una burocratizzazione pesantissima delle procedure, con gravissimi effetti sulla funzionalità delle strutture che erogano servizi ai cittadini.

4. **Previsione della rappresentanza paritaria delle Regioni nella SNA**, in considerazione della scelta del corso-concorso nazionale per la dirigenza della pa, nonché del numero dei dipendenti delle Regioni e del SSN, di gran lunga superiore a quello delle amministrazioni statali.

Articolo 13

Ribadire l'importanza di una **norma delega sui controlli** che semplifichi l'attuale sistema che sottopone le amministrazioni a duplicazioni e sovrapposizioni dei vari soggetti competenti alle attività di controllo (MEF, Ispettorato di Funzione Pubblica, Anac, revisori dei conti, Corte Conti, etc). Opportuno anche convergere su una programmazione dei flussi informativi che sostengono il sistema dei controlli.


Articolo 9

1. Riforma delle Camere di commercio. Occorre intervenire eliminando l'abrogazione dei diritti camerali nonché il riaccentramento del registro delle imprese.
2. Nel riordino territoriale delle Camere di commercio occorre prevedere necessariamente un forte coinvolgimento delle Regioni.

Normativa per le regioni a Statuto speciale

E' necessario esplicitare che questa normativa, nonché i successivi decreti delegati, non si applicano alle **Regioni a statuto speciale e Province autonome** salvo modifica o integrazione dei rispettivi statuti, da adottare previa intesa.

Roma, 13 novembre 2014



Acc. B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 13 NOV. 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/128/CI/CI

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (A.S. 1577)

5

Punto **B** O.d.g. - Conferenza Unificata

Il disegno di legge in esame contiene prevalentemente deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati ad innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione statale, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative. Le disposizioni che, al contrario, non contengono specifiche deleghe, ma hanno segnatamente l'obiettivo di accelerare lo svolgimento delle procedure amministrative e di limitare il ricorso a "ravvedimenti" da parte delle amministrazioni precedenti, intervengono sulla disciplina relativa al silenzio-assenso e all'autotutela amministrativa.

Complessivamente, gli oggetti trattati sembrano riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, esclusiva (si vedano in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) o concorrente (si vedano in particolare gli artt. 6, 10, 13, 14, 15). Non di meno le disposizioni previste, che hanno in larga parte come destinatarie le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, incidono sull'organizzazione e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Gli interventi normativi proposti **sul lavoro pubblico** richiedono una attenta analisi non solo sotto il profilo strettamente giuridico ma, e soprattutto, al fine di valutarne gli effetti concreti di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

La predisposizione di un organico progetto di riforma della dirigenza pubblica e più in generale del lavoro pubblico, è stata condivisa dalle Regioni nella fase di elaborazione dell'Accordo Italia semplice nei suoi obiettivi generali legati alla necessità di realizzare il "sistema della pubblica amministrazione", in grado di abbattere gli steccati esistenti fra i singoli "compartimenti" e figli di una visione rigida e spezzata dell'agire pubblico.

Una riforma basata su principi generali, chiari ed omogenei per tutta la PA, e regolata in modo armonico dalla legislazione statale, dalla contrattazione collettiva e, per gli ambiti di competenza, dalla normativa regionale, integrata dai rispettivi strumenti di regolamentazione organizzativa propri dei livelli di autonomia costituzionalmente riconosciuti, risulterebbe un approccio nuovo, certamente semplificato e facilmente condivisibile nei diversi ambiti in cui dovrà essere attuata.

Tuttavia, **il disegno di legge** - che contiene aspetti di significativa violazione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni - **non corrisponde ai condivisi obiettivi fissati dal Protocollo "Italia semplice"**. Aspetti che, se sottovalutati o non adeguatamente trattati, rischiano da un lato di inficiare nella loro fattibilità gli obiettivi di riforma e dall'altro di ingenerare ulteriore

confusione e incertezza nel sistema pubblico con un conseguente aumento della burocratizzazione e del formalismo a scapito dell'efficienza e dell'efficacia.

Per queste ragioni, le Regioni non possono condividere il progetto di riforma che necessita di modifiche sostanziali nei principali punti relativi alla dirigenza ed in particolare agli aspetti del reclutamento, del conferimento degli incarichi, del ruolo unico della dirigenza e del sistema informativo a questo connesso.

In particolare, rilevando l'assoluta necessità di proseguire nel confronto tecnico e politico sul disegno di legge, anche in relazione al dibattito che sta maturando in seno alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, le Regioni ritengono essenziale, che già in questa fase, sia modificato il testo del disegno di legge nei seguenti punti:

1. Previsione di una norma che, ferma restando la condivisione di fasi unificate e condivise per le procedure concorsuali, garantisca la specifica autonomia delle Regioni nei casi di specifiche e urgenti esigenze nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi dirigenziali;
2. Inserimento di una specifica clausola di esclusione per il conferimento degli incarichi di posizione apicale (direttori generali) in quanto chiamati in via principale all'attuazione degli indirizzi degli organi politici;
3. Forte semplificazione del ruolo della Commissione nazionale, non prevedendo il suo intervento nelle procedure di affidamento/valutazione degli incarichi. La Commissione potrà certamente agire come sede di elaborazione e condivisione dei principi generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali per tutti gli enti della Repubblica, anche procedendo al monitoraggio e alla creazione di una banca dati nazionale, ma non dovrà esprimere pareri vincolanti né concedere autorizzazioni. In questo modo non solo si vanificherebbe completamente l'autonomia degli enti regionali ma soprattutto si perderebbe in funzionalità.

Il complesso degli interventi normativi in tema di **semplificazione e razionalizzazione delle amministrazioni**, di cui negli ultimi anni si è fatto frequentemente carico il legislatore statale, viene ricondotto, per oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, alla "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*" di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione. La Corte fa ricadere in tale ambito le norme di semplificazione amministrativa, quali quelle sull'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto "*anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di 'prestazione' (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un 'livello essenziale' a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati*" (sentt. nn. 207 e 203 del 2012; sent. n. 121 del 2014).

Vale la pena a tale riguardo richiamare l'attenzione su un ulteriore dato a conferma dell'orientamento della Consulta circa la titolarità del legislatore statale a varare norme, che tutte le amministrazioni sono chiamate ad osservare, aventi la precipua finalità di accelerare e semplificare le procedure amministrative. Il progetto di revisione costituzionale, che ha da poco concluso l'esame in Senato, vede attribuita in via esclusiva al legislatore statale la fissazione delle norme in



materia di procedimento amministrativo¹. Da ciò dovrà farsi discendere l'applicazione diretta anche alle regioni dell'intero complesso di norme contenute nella legge n. 241/1990.

Tale impostazione comporta per le regioni una restrizione dell'autonomia legislativa che interessa tutti gli ambiti di competenza propri, sebbene una lettura coerente con l'eliminazione dal testo costituzionale della competenza di tipo "concorrente" imponga di **considerare tale potestà statale, non prevista nel testo vigente dell'articolo 117, come "limitata" alle norme tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale**. Ciò appare altresì coerente con quanto già sostenuto dalla Corte costituzionale in vigenza dell'attuale riparto costituzionale, e cioè che *"il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni"* (sent. n. 401/2007).

Non è in dubbio che tale orientamento produca l'effetto di relegare la competenza regionale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi, connessi agli ambiti di competenza propri, ad una posizione di "sudditanza" rispetto alle norme stabilite dal legislatore statale laddove finalizzate a regolare in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, in quanto incidono sulla regolamentazione delle attività svolte da ciascun ente, sono potenzialmente capaci di limitare l'esercizio delle prerogative legislative regionali poiché i contenuti dei futuri decreti delegati avranno l'effetto di condizionare, nei modi e nei fini, il contenuto delle future regolamentazioni regionali ogni qualvolta andranno a toccare profili procedurali ed organizzativi (si vedano in particolare le norme contenute negli artt. 1, 3 e 4).

Tuttavia, se questo è vero, è altrettanto utile sottolineare come molte delle disposizioni in esame, specie quelle che contengono criteri di delega, **risultino talvolta eccessivamente generiche**. Tale **genericità rende difficile sottoporre la proposta ad una precisa valutazione circa l'impatto che le successive norme potranno determinare sull'autonomia legislativa costituzionalmente riservata alle regioni**. Per tali ragioni e per il forte impatto che le future discipline avranno sullo svolgimento in concreto delle attività amministrative in ciascun ente, sono indispensabili nella fase di adozione dei decreti legislativi procedure che consentano alle regioni di svolgere idonee valutazioni. Anche in quest'ottica, sarebbe auspicabile prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza Unificata, tutte le volte che nel ddl si prevede l'adozione dei decreti.

Tale esigenza appare indispensabile nel testo in esame con riferimento a:

- L'art. 1, comma 7;
- L'art. 2, comma 2;
- L'art. 4, comma 2;

¹ Ai sensi dell'Articolo 117, comma secondo, lettera g), secondo periodo, della Costituzione, come proposto nel disegno di legge costituzionale AC 2613, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di *"norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale"*.



- L'art. 6 (dove non è previsto alcun coinvolgimento dei livelli territoriali)
- L'art. 10, comma 2;
- L'art. 12, comma 4

Affinché il testo in esame risponda pienamente al principio della leale collaborazione, che deve ispirare una legislazione destinata, come in questo caso, ad incidere sia sulla sfera di autonomia legislativa regionale, che in generale su quella organizzativa di ciascun ente, è opportuno che il processo di riforma avviato si coordini con quanto di recente stabilito all'art. 24 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Va infatti ricordato che il d.l. n. 90/2014 dedica agli interventi urgenti di semplificazione un intero titolo e all'“*Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione*” il Capo I. L'art. 24², che lo apre, costituisce il punto di approdo del lungo lavoro svolto in Conferenza Unificata sui temi della semplificazione, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, dal 2012 ad oggi.

Le disposizioni dell'art. 24 infatti istituzionalizzano un metodo fondato sulla massima collaborazione tra tutti i livelli di governo sui temi della semplificazione amministrativa. La norma prevede infatti di proseguire le attività nel solco tracciato a partire dall'Accordo del 10 maggio 2012, a seguito del quale venne istituito il *Tavolo interistituzionale per la semplificazione*, che, articolato in gruppi di lavoro per materia, ha ottenuto alcuni apprezzabili risultati di semplificazione. Le tante attività poste in essere sono state svolte anche grazie al supporto del *Comitato per la misurazione degli oneri amministrativi*, istituito ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 112/2008, che rappresenta un'altra importante sede di collaborazione multilivello, incardinata anch'essa presso la Conferenza Unificata.

L'art. 24 citato, facendo tesoro dell'esperienza precedente, dunque, stabilisce che entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri approvi, previa intesa con la Conferenza unificata, un'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L'Agenda, che dovrà contenere “*le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione*”, contempla, altresì, la sottoscrizione di accordi e intese in Conferenza Unificata proprio al fine di coordinare le amministrazioni interessate nelle iniziative e nelle attività di semplificazione, nonché di proseguire nell'attuazione condivisa delle misure contenute nel d.l. n. 5/2012 (decreto Semplifica-Italia). A tali fini, la norma prevede di istituire, tramite accordo, un Comitato interistituzionale che avrà presumibilmente funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall'Agenda e dagli accordi.

Si ritiene utile sfruttare al meglio le previsioni contenute nel suddetto art. 24 anche per l'adozione dei decreti previsti nel disegno di legge in esame e per l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative ivi contemplate, a partire dalle diverse ricognizioni che terranno occupate le amministrazioni pubbliche nel futuro imminente. Ciò al fine di assicurare l'utilizzo di metodologie comuni atte a garantire maggiore uniformità in relazione ai risultati attesi, perseguendo, in concreto, una logica unitaria quanto agli interventi di semplificazione amministrativa cui, tra le altre, è preordinata la riforma proposta.

² L'articolo 24 reca disposizioni in tema di Agenda per la semplificazione, Comitato interistituzionale per la semplificazione e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze alle pubbliche amministrazioni.



ARTICOLO 1 (ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NEI SERVIZI PERI CITTADINI E LE IMPRESE)

Al comma 3 le parole “quattro mesi” sono sostituite con le parole “*sei mesi*”

Al comma 7 le parole “acquisizione del parere” sono sostituite con le parole “*previa intesa*”

Al comma 8 alla fine del comma inserire le seguenti “*con le stesse procedure di cui al comma precedente*”

MOTIVAZIONE

Si chiede di ampliare il termine di cui al comma 3 per agevolare l’attuazione da parte delle Regioni degli adempimenti previsti.

Si chiede di prevedere l’intesa sui decreti delegati.



ARTICOLO 2 (CONFERENZA DEI SERVIZI)

Al comma 1, si propone di sostituire le parole "dodici mesi" con "*tre mesi*" come termine per l'adozione del Decreto Legislativo da parte del Governo.

Al comma 1, lettera b): se ne propone la **soppressione**, qualora l'espressione "*istruttoria pubblica*" sia diretta a consentire la partecipazione dei privati al di fuori dei limiti individuati dall'attuale art. 14 ter e di quelli individuati dalla giurisprudenza, in quanto si snaturerebbe la conferenza, che rappresenta un modulo procedimentale semplificato a disposizione delle P.A.

Al comma 2 le parole "acquisizione del parere" sono sostituite con le parole "*previa intesa*"

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno in relazione al comma 1 ridurre il termine per l'approvazione dei decreti delegati.

E' stata richiesta l'intesa della Conferenza Unificata in luogo del parere.



ARTICOLO 3 (SILENZIO ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI)

Ipotesi a) **sopprimere il comma 4.**

Ipotesi b) riformulare il comma 4 nel seguente modo: *“Nei casi in cui disposizioni del diritto dell’unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, il provvedimento adottato dall’amministrazione precedente tiene luogo di tale provvedimento.”*

MOTIVAZIONE

La normativa comunitaria non stabilisce procedure amministrative ma pone obblighi di tutela, obiettivi ecc. Tuttavia, anche ove fosse indicata la necessità di un provvedimento espresso, la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 3 non disciplina la natura dell’atto finale rivolto al cittadino/impresa, ma solo quella del parere reso da un’amministrazione all’altra, che è quella precedente che rilascia l’atto finale. Se ne chiede quindi la soppressione ovvero in via subordinata la riformulazione.



ARTICOLO 4 (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E SILENZIO ASSENSO)

Riformulare il primo comma come segue: *“Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, articolati per settori omogenei, per la classificazione dei procedimenti secondo le tipologie elencate all’art.12, comma 4 del DL 5/2012, sulla base dei principi e criteri desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto europeo, relativi all’accesso alle attività di servizi e principi di ragionevolezza e proporzionalità”.*

Al comma 2 sostituire le parole “acquisizione del parere” con le parole *“previa intesa”*.

MOTIVAZIONE

L’art. 4 sembra non coordinarsi per nulla con tutta la normativa precedente in materia di liberalizzazioni ed appare di difficile nonché incerta applicazione. In primo luogo non ha un ambito delimitato (materie di competenza statale o anche regionale; legislazione dei settori economici o anche altro) per cui è di difficile attuazione.

Non è chiara, inoltre, la natura che avrebbe il decreto di individuazione dei procedimenti di SCIA. Sembra di natura ricognitiva (sia dalla formulazione della norma “precisa individuazione” che dalla relazione) ma la formulazione non lo chiarisce. Più corretto sarebbe richiamare le categorie procedurali dell’art. 12, comma 4 del DL 5/2012 (autorizzazione, SCIA asseverata, SCIA semplice, mera comunicazione e attività del tutto libera). Pertanto, si propone la riformulazione del comma.



ARTICOLO 6 (REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA)

Al comma 1 dopo le parole “presente legge” inserire le seguenti “*previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”

MOTIVAZIONE

Si rende necessario prevedere l'intesa anche in ragione delle previsioni di cui ai commi 60 e 61 della Legge 190/2012.



ARTICOLO 7 (RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO)

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché per la Regione Valle d'Aosta restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”.

MOTIVAZIONE

Con riferimento specifico alle particolarità degli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, si rende necessario chiarire la non applicabilità di alcune disposizioni contenute nell'articolo 7, concernenti “l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato” in altre Forze di Polizia e la riorganizzazione, anche nel numero, delle Prefetture UTG.



ARTICOLO 8 (DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Al III comma, dopo le parole “in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti “ *previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata sul dpcm ricognitivo di cui al comma 3.



ARTICOLO 9 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO)

Sostituire la lett. a) con la seguente: *“a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell’impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati, come ridefiniti ai sensi della seguente lettera c)”*;

MOTIVAZIONE

La disposizione è in palese contraddizione con quella da poco approvata (art.28 del D.L. n.90 conv. in L. 11 agosto 2014, n.114) che prevede, a regime, ovvero a decorrere dall’anno 2017, il taglio del 50 per cento del diritto annuale. Il diritto annuale rappresenta per le singole CCIAA circa il 70% delle entrate complessive. Eliminando tale fonte di finanziamento - senza indicare alcuna fonte (anche parzialmente) sostitutiva - la prospettata riforma trasformerà gli enti camerali in soggetti praticamente deprivati di risorse, con inevitabili conseguenze sulla loro autonomia finanziaria e sull’esercizio delle funzioni che verranno ridefinite.

L’emendamento proposto muove invece nel solco dell’approccio contenuto nel D.L. convertito, prevedendo un criterio che superi quello del “taglio lineare” in direzione della differenziazione e della proporzionalità, tanto più giustificate dal fatto che il diritto annuale è un tributo che si applica sia in misura fissa che in misura proporzionale al fatturato dell’impresa.

Alla lett. b) dopo le parole “del territorio,” inserire le seguenti: *“sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste”*; alla fine del periodo dopo la parola “imprese” inserire le seguenti: *“, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”*;

MOTIVAZIONE

In considerazione della profonda interconnessione tra le funzioni camerali e quelle delle Regioni in materia di promozione dell’economia, occorrerebbe che nei principi enunciati dalle lettere b) e c) risaltasse il ruolo della Regione sia nell’orientamento dei parametri che indirizzeranno la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali che nella rimodulazione delle funzioni di promozione del territorio e dell’economia locale.

Alla lett. c): sostituire la parola “riduzione” con la seguente: *“ridefinizione”*; dopo le parole “gli ambiti di attività nei quali svolgere” inserire il seguente periodo: *“, in raccordo con lo Stato e la Regione per quanto di rispettiva competenza,”*

MOTIVAZIONE

Valgono le stesse motivazione già espresse per la lettera b).

Cassare la lettera d).



MOTIVAZIONE

Il Registro delle imprese è il più importante strumento conoscitivo e certificativo in ambito giuridico-economico, anche grazie all'operato del sistema camerale. Se venisse incamerato dal MiSE, dato che un'amministrazione centrale è strutturalmente inadatta alla gestione di siffatto strumento, si paventano ricadute negative per la funzionalità e la fruibilità del registro; del resto la stessa norma sembra ammetterlo, laddove prevede che il Ministero debba avvalersi di "amministrazioni competenti a livello territoriale". Un intervento necessario sarebbe al contrario rendere gratuito l'accesso ai dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Alla lett. e) cassare le parole "riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali";

MOTIVAZIONE

Si ritiene improprio far leva sulla riduzione del numero dei componenti per raggiungere lo scopo del contenimento della spesa: basta proseguire nell'opera di taglio dei gettoni e delle indennità. Il numero attuale dei componenti degli organi è dettato in funzione della rappresentanza della pluralità dei settori economici, nonché della più ampia partecipazione; c'è già un precedente che depone per l'incongruenza del tentativo di riduzione del numero dei membri applicato alle Giunte camerali, eseguito ai sensi del DL 78/2010 ("non superiore a 5") e subito rientrato per effetto della L.180/2011 "Statuto delle imprese". Avere una Giunta di soli 5 membri avrebbe significato, nei fatti, escludere dal governo camerale alcuni importanti settori economici (turismo, trasporti, credito e assicurazioni, servizi).

Alla lett. f) dopo le parole "il mantenimento dei livelli occupazionali" inserire le seguenti "*e previdenziali in essere*"

MOTIVAZIONE

Si rappresenta la necessità di tener presente le peculiarità delle CCIAA della Regione Siciliana

Al comma 2 sostituire le parole "previa acquisizione del parere" con "*previa intesa*".

MOTIVAZIONE

La delega per la precedente riforma (art.53 L. 99/2009) prevedeva la "proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Nella previsione attuale, oltre a mutare l'individuazione del Ministro proponente, si attenua ingiustificatamente il ruolo delle Regioni.



ARTICOLO 10 (DIRIGENZA PUBBLICA)

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 10 COME DI SEGUITO RIFORMULATO:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica attraverso la predisposizione di un albo unico articolato in sezioni con riferimento rispettivamente alla dirigenza statale, alla dirigenza regionale, alla dirigenza degli enti locali ed ai segretari comunali e provinciali, i cui criteri di predisposizione e gestione sono definiti dal Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in Conferenza Unificata; gestione operativa dell'albo unico da parte del Dipartimento della funzione pubblica;

b) individuazione di requisiti minimi omogenei di accesso alla qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8;

c) individuazione di modalità omogenee di reclutamento con definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale:

- corso-concorso: cadenza e numero di posti definiti in relazione al fabbisogno delle pubbliche amministrazioni; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione in ruolo previo superamento di un esame;
- concorso: cadenza e numero di posti definiti in relazione al fabbisogno delle pubbliche amministrazioni; esclusione di graduatorie di idonei; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di una specifica commissione nominata dall'Ente interessato e composta da membri dotati della necessaria competenza ed indipendenza, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
- facoltà di avvalimento della Scuola nazionale dell'amministrazione per i bandi e la gestione dei corsi-concorso e dei concorsi con riforma della suddetta Scuola per adeguarne l'ordinamento a tali nuove funzioni di servizio per tutta la pubblica Amministrazione;

d) definizione di obblighi formativi minimi e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato per almeno due giornate all'anno, ove richiesto; adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) istituzione di una banca dati unica della dirigenza pubblica, costituita sulla base di informazioni tali da consentire, con riferimento a ciascuno dei dirigenti ricompresi nelle tre sezioni di articolazione dell'albo unico di cui alla lett. a), l'idonea conoscibilità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni della storia formativa e professionale, delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti e di ogni altro elemento previsto dal formato standard di rilevazione che sarà



definito dal Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) definizione, per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali, dei requisiti minimi necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, con rilevanza in particolare delle attitudini, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi;

g) conferimento degli incarichi secondo procedure trasparenti e aperte, dando priorità, ove esista la professionalità ricercata, alla dirigenza di ruolo dell'amministrazione interessata; previsione di una durata standard/minima degli incarichi dirigenziali, rinnovabili; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;

h) semplificazione del processo di valutazione dei risultati e sua appropriatezza rispetto all'ambito di attività proprio delle amministrazioni interessate; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione;

i) riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi e fissazione di sanzioni coerenti con la specificità del ruolo ricoperto;

l) tendenziale omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza pubblica, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al relativo finanziamento ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico, suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; possibilità di ciascun dirigente di attribuire, fermo restando gli istituti contrattuali vigenti, un premio monetario annuale di eccellenza a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità dei fondi ad essa destinati; pubblicazione sul sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri generali omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società



partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive.

2. Con riferimento in particolare alla dirigenza statale:

- a) inquadramento: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) modalità di accesso: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera c), cadenza annuale del corso-concorso, per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo statale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; cadenza annuale del concorso per un numero di posti variabile, vale a dire per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi con possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;
- c) conferimento incarichi dirigenziali: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera f), conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalla Commissione di cui alla lettera a), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesima Commissione; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte della Commissione e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni



- differenti; parere vincolante della Commissione sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;
- d) durata degli incarichi: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;
 - e) dirigenti privi di incarico: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera m), erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione di posizione maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
 - f) retribuzione: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera l), definizione dell'incidenza della retribuzione di posizione in misura comunque non inferiore al trenta per cento del totale e dell'incidenza della retribuzione di risultato in misura comunque non superiore al quindici per cento; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
 - g) disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

3. Con riferimento in particolare alla dirigenza regionale:

- a) albo unico: confluenza, nella sezione dedicata dell'albo unico di cui al comma 1, lettera a) dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali, nonché della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, con esclusione della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, del Servizio sanitario nazionale; tendenziale riduzione del numero di dirigenti;
- b) modalità di accesso: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), attribuzione alle regioni della predisposizione dei bandi e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi a livello regionale per le amministrazioni territoriali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), previa intesa con le amministrazioni medesime;
- c) formazione: facoltà di adempimento degli obblighi formativi minimi presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie;
- d) conferimento incarichi dirigenziali: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera f), facoltà di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti individuati tramite consultazione della banca dati di cui al comma 1, lettera e), previa verifica di mancanza di professionalità dirigenziale interna;
- e) dirigenti privi di incarico: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera m), erogazione del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione già posseduta;

3bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale.”.

4. Con riferimento in particolare alla dirigenza degli enti locali:



a) albo unico:

5. Con riferimento in particolare ai segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti statali e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associativa.

6. Con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità. Disciplina di prima applicazione in attesa dell'attuazione a regime delle nuove disposizioni, che, per le nomine agli incarichi di direttore generale, stabilisca l'utilizzabilità degli elenchi regionali di cui al comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.



7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva-mente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

MOTIVAZIONE

Si chiede di sostituire l'articolo 10 in quanto non corrisponde agli obiettivi condivisi fissati dal Protocollo "Italia semplice". Si tratta di elementi, che, se sottovalutati o non adeguatamente trattati, rischiano da un lato di inficiare nella loro fattibilità gli obiettivi di riforma e dall'altro di ingenerare ulteriore confusione e incertezza nel sistema pubblico con un conseguente aumento della burocratizzazione e del formalismo a scapito dell'efficienza e dell'efficacia.



ARTICOLO 11 (PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

Al comma 3, dopo le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri "inserire le seguenti "*sentita la Conferenza Unificata*".

Al comma 4, lett. a), occorre trovare una diversa e più opportuna copertura degli oneri che non produca effetti sperequativi tra Regioni i contrasto con l'art. 119, quinto comma, Cost. e la relativa normativa di attuazione.

MOTIVAZIONE

L'art. 11, comma 4, lett. a), stabilisce che per finanziare il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa per gli anni 2015 e 2016 provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del FSC, programmazione 2014-2020.

A questo riguardo è bene considerare che in base all'art. 119, quinto comma, Cost. gli interventi perequativi degli squilibri economici in ambito regionale devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed essere rivolte a favore di aree territoriali determinate in base a criteri di differenziazione regionale (le cd. aree sottoutilizzate). Il rispetto del "*principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale*" enucleato dalla Corte costituzionale a partire dalla sent. 176/2012, impone al legislatore statale di osservare, come normativa di attuazione costituzionale, l'art. 16, comma 1, lett. d), della legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale, secondo il quale "*l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione*". In ulteriore specificazione dei principi della richiamata legge 42 il d.lg. 88/2011 stabilisce che la politica di riequilibrio economico e sociale è perseguita prioritariamente con le risorse del FSC e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'UE "*e i relativi cofinanziamenti nazionali*" (art. 2, comma 1). In mancanza di ogni indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo rifinalizzate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori cd. sottoutilizzati e con le medesima chiave percentuale di riparto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 147/2013 la copertura prevista da detta disposizione del ddl, in ragione della sproporzionata e irragionevole incidenza degli oneri sul territorio nazionale, appare produrre un inammissibile effetto sperequativo.



ARTICOLO 13 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

Modifiche all'articolo 13:

Sostituzione della lettera b) del comma I come di seguito riformulata:

b) revisione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero di posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

Inserimento delle seguenti ulteriori lettere:

h) applicazione alle Regioni della normativa statale che dispone eventuali proroghe di graduatorie di concorso solo in caso di recepimento da parte delle medesime;
i) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali, e, per quanto di competenza, dell'ARAN, con il fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni legislative riguardanti il personale delle regioni, del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.

Al comma IV sostituire le parole "previa acquisizione del parere" con le seguenti "previa intesa"

Dopo la lettera g) inserire la seguente h) :

h) L'esercizio della delega nella materia di cui alla presente lettera è finalizzata a modificare ed integrare la disciplina dei controlli sull'attività amministrativa al fine di semplificare e razionalizzare le procedure, evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle forme di controllo e garantire appropriatezza, efficienza e miglioramento delle relative attività e dei servizi erogati. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi:

a) semplificare le forme di controllo anche mediante l'individuazione di sistemi di verifica certi e qualitativamente appropriati non ridondanti che utilizzino informazioni pubblicate per effetto di obblighi di legge, correlati tendenzialmente alla verifica della complessiva attività amministrativa e qualora collegati a attività settoriali, non parziali né ripetitivi;

b) semplificare le procedure anche mediante l'individuazione di un'unica fonte e di un'unica modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni, riutilizzabile e aggiornabile, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività;

c) individuare le tipologie di controllo statale nei diversi settori dell'attività regionale e degli enti locali, armonizzando le forme di concreto esercizio in modo da garantire nell'ambito della procedura il contraddittorio tra le diverse amministrazioni, anche attraverso la previsione di una sede di risoluzione delle controversie sull'interpretazione della normativa oggetto di verifica e controllo;



d) programmazione delle attività di controllo statale sugli enti territoriali e locali attraverso la condivisione di un programma di attività in sede di Conferenza Unificata;

e) prevedere che tutti i flussi di informazioni attivati dalle amministrazioni statali in materia di personale dipendente delle Regioni e loro enti strumentali, degli enti del SSN, e degli enti locali, confluiscono in un'unica banca dati, accessibile agli enti.

Pur non essendo elaborate quali emendamenti si sottolineano le seguenti tematiche afferenti all'art. 13:

- chiarificazione del sistema delle fonti in materia di lavoro pubblico: legge statale, legge regionale, contrattazione collettiva;
- riarticolazione dell'architettura dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale e integrativa-aziendale;
- ruolo dell'ARAN.

MOTIVAZIONE

Si chiede di inserire una delega specifica per semplificare le procedure relative alla disciplina dei controlli dell'attività amministrativa al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni.



ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è inserito il seguente:

Art. 15-bis (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

- 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.**

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento è volta ad introdurre una clausola di salvaguardia degli ordinamenti delle autonomie speciali, al fine di garantire il rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo i quali l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali e delle Province autonome spettano alla potestà legislativa ed amministrativa delle predette autonomie speciali. Con particolare riferimento alle Province autonome lo Statuto speciale attribuisce alle medesime la competenza legislativa di tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; nonché di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; (articolo 8, n. 1, e n. 19, ed articolo 16 dello Statuto speciale, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); pertanto, come in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva, in tali materie la competenza legislativa delle Province autonome incontra i limiti tassativamente individuati dallo Statuto speciale, tra cui specificamente le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica oltre a quelli più generali dell'armonia con la Costituzione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali (articoli 4 e 8 dello Statuto speciale). Inoltre, deve essere garantita l'applicazione della normativa di attuazione statutaria la quale prevede che la legislazione delle Province autonome deve essere adeguata solamente alle norme di principio costituenti limiti ai sensi dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, continuando, nel frattempo, a trovare applicazione (articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).



ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. ... - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO NELLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214

Dopo il comma 15 bis dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è inserito il seguente:

“15-ter. La disposizione di cui alla lett. a) del comma 15 bis si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario in quanto con l'emendamento all'art. 24 del decreto legge 201 del 2011, approvato in data 13.12.2011, è stato inserito il comma 15 bis che introduce, alla lett. a) un regime particolare per lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Alla lett. b) dello stesso comma è dettato un regime ulteriormente agevolato, le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Entrambe le categorie quindi potranno conseguire il trattamento della pensione (di vecchiaia) anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

In sostanza si è previsto una deroga alla nuova disciplina, introdotta con il decreto 201/2011, per coloro che avessero nel 2012 un'anzianità contributiva pari a 35 anni e raggiungessero, secondo il regime delle quote, quota 96.

Tale regime agevolato di accesso al sistema pensionistico è però previsto per i soli lavoratori del settore privato mentre il suddetto regime delle quote, eliminato dalla Manovra, valeva per i “Lavoratori dipendenti pubblici e privati”.

Il governo che ha riconosciuto una fortissima penalizzazione per i lavoratori che nel 2012, secondo il vecchio regime, avrebbero maturato i requisiti per la pensione, ha posto rimedio solo per i lavoratori del settore privato che potranno andare in pensione a 64 anni mentre i lavoratori, uomini e donne, del settore pubblico andranno in pensione di vecchiaia non prima dei 66 anni e sei mesi.



Per le lavoratrici la differenza è poi macroscopica se si considera che con il nuovo regime le donne del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia con soli 20 di contributi mentre le donne del pubblico impiego potranno andare in pensione a 66 anni e sei mesi, o precedentemente solo con oltre 41 anni di contributi versati.

Il testo redatto dal legislatore nazionale presenta, quindi, gravi profili di illegittimità costituzionale dal momento che è contrario al principio di uguaglianza (artt. 3 e 38 della Costituzione); dopo aver ravvisato elementi di grave penalizzazione da parte delle nuove norme dettate dalla manovra in materia di pensioni per la categoria di lavoratori che, secondo il vecchio regime, avrebbero maturato i requisiti per andare in pensione nel 2012, appare alquanto discriminatorio introdurre successivamente una disciplina derogatoria solo per una parte dei lavoratori della suddetta categoria, vale a dire i lavoratori del settore privato, e non anche per quelli del settore pubblico. La disparità è poi inaccettabile nei confronti delle lavoratrici.

Roma, 16 ottobre 2014



5/cv

ACC. C



CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 13 NOV. 2014



Disegno di legge governativo recante

“Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

(Atto Senato n. 1577)

Selezione dei principali emendamenti ANCI - UPI presentati in
I Commissione Affari Costituzionali – Senato della Repubblica

Roma, 13 novembre 2014

Premessa.

Il perimetro essenziale della riforma della pubblica amministrazione è stato definito nell'accordo interistituzionale "Italia semplice", siglato tra il Governo e le autonomie territoriali, che mira a ripensare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, valorizzando il capitale umano e semplificare l'amministrazione attraverso la sua digitalizzazione. In tale sede si è stabilito un principio di condivisione delle proposte normative finalizzate al riassetto dell'organizzazione dei pubblici uffici.

Dopo la conversione del decreto legge n. 90/2014, contenente le misure di riorganizzazione considerate urgenti, attraverso il confronto sul ddl AS 1577 si completano le fondamenta su cui poggia il progetto di complessiva riforma della pubblica amministrazione presentato dal Governo.

E' indispensabile che gli interventi normativi previsti nel ddl AS 1777 portino effettivamente ad una semplificazione del quadro normativo di disciplina della pubblica amministrazione, attraverso interventi puntuali che invece di aggiungere nuove norme, puntino a semplificare l'ordinamento con l'introduzione di poche regole certe e destinate a durare nel tempo.

Occorre aggiungere che la riforma della pubblica amministrazione è strettamente collegata con la necessità di definire un più complessivo percorso di riordino istituzionale che completi la riforma delle istituzioni locali avviata dalla legge 56/14, che porterà all'istituzione delle Città metropolitane, alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio e alla costituzione di Unioni di Comuni, ripensando tutta la pubblica amministrazione statale (centrale e periferica), regionale e locale. Se si intende completare con successo un percorso di tale complessità è indispensabile non trascurare il punto di vista, la sensibilità e le esigenze di chi è chiamato a governare gli enti di prossimità, quelli che in prima istanza forniscono i servizi e le risposte alle comunità locali.

Accelerazione e semplificazione nei servizi per cittadini e imprese; autotutela amministrativa


La delega prevista nell'articolo 1 non deve comportare un appesantimento di adempimenti in capo agli enti locali relativamente alla ricognizione dei procedimenti amministrativi e deve essere invece finalizzata a semplificare l'attività amministrativa, anche attraverso il ricorso alle informazioni e ai servizi in rete e alla digitalizzazione delle procedure. Si veda il richiamo in premessa dell'intesa istituzionale su Italia Semplice.

L'art. 5 del ddl AS 1577 pone il tema di una revisione di una parte sostanziale della disciplina del procedimento amministrativo contenuta nella legge 241/90 in materia di autotutela amministrativa. L'emendamento proposto da ANCI è finalizzato ad eliminare un elemento di aleatorietà potenzialmente atto a sviluppare contenzioso amministrativo, in merito alla natura prevedibile o meno del mutamento della situazione di fatto rispetto al momento di adozione del provvedimento.

Disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza

L'articolo 6 del ddl AS 1577 si pone giustamente l'obiettivo di rivedere le disposizioni dei decreti legislativi 33 e 39 del 2013 attuative della legge n. 190/2012 in modo da chiarire meglio l'ambito applicativo dei provvedimenti e semplificare gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni.

In questa prospettiva andrebbero tuttavia precisati i criteri direttivi della delega prevedendo modifiche puntuali sui seguenti punti:



- limiti temporali e geografici delle incompatibilità e inconfiribilità;
- semplificazione degli adempimenti relativi alla redazione dei piani anticorruzione e trasparenza, prevedendo la possibilità per gli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) di esercitare tali funzioni d'intesa ed in forma associata in analogia a quanto già previsto in merito alla possibilità di unificare le responsabilità all'interno delle gestioni associate, ai sensi del comma 100 della legge 56;
- eliminazione delle sovrapposizioni tra obblighi di comunicazione, obblighi di pubblicazione e obblighi di esposizione dei dati in formato aperto, prevedendo espressamente che l'esposizione dei dati sul sito delle amministrazioni esonera le stesse da tutti i relativi obblighi di comunicazione.

Più in generale si deve valutare l'opportunità di inserire un articolo specifico nel ddl AS 1577 che, sulla base di quanto già affermato nell'Accordo "Italia semplice", abbia la finalità di semplificare il sistema dei controlli esterni sulle pubbliche amministrazioni, eliminando le sovrapposizioni esistenti.

Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, definizione PA e Camere di Commercio

L'articolo 7 del ddl AS 1577 prevede una delega per riordinare l'amministrazione centrale e periferica dello Stato attraverso un riordino della Presidenza del Consiglio e degli uffici ministeriali, degli uffici periferici, delle forze di polizia.

La scelta di riorganizzare i corpi di polizia nazionale con l'eventuale soppressione del Corpo forestale dello Stato deve tener conto del fatto che tra le funzioni fondamentali delle Province (e delle Città metropolitane) la legge 56/14 ha compreso "la tutela e la valorizzazione dell'ambiente", una funzione nella quale rientrano senza dubbio anche tutti le competenze di polizia ambientale che oggi sono svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale. Il riordino delle funzioni e dei corpi nazionali di polizia non può mettere in discussione questa scelta operata dal legislatore e dovrà portare invece ad un coordinamento maggiore delle forze nazionali di polizia.


La riforma della dirigenza pubblica locale

Con riferimento ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 10 del disegno di legge, si osserva che il nuovo sistema della dirigenza pubblica, con l'articolazione nei tre ruoli unici, rispetto al ruolo della dirigenza locale porta ad una complessiva riorganizzazione della dirigenza di vertice dell'amministrazione locale, anche attraverso un intervento che innova profondamente il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

L'ANCI e l'UPI ritengono essenziale superare il dualismo Segretario-Direttore generale e propongono di prevedere una figura apicale unica per tutti i Comuni, le Unioni, le Province, le Città metropolitane, a cui deve essere affidata la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo e della direzione complessiva dell'apparato professionale, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, e in una prospettiva di professionalizzazione delle risorse e innovazione del sistema.

Per i Comuni capoluogo di Provincia, le Città metropolitane, le Province, deve essere prevista la possibilità di attingere la figura dirigenziale di vertice anche al di fuori del ruolo unico, salvo comunque il possesso delle competenze professionali e la comprovata esperienza in materia di enti locali necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Con specifico riferimento ai Comuni di minori dimensioni, anche al fine di dare piena attuazione ai precetti contenuti nella legge n. 56/2014 in materia di gestioni associate,



con l'obiettivo di sostenere in particolare il modello delle Unioni di Comuni, occorre prevedere specifiche modalità di attingimento dalla sezione delle figure apicali, garantendo la creazione di strutture unificate variabili nella composizione a seconda dell'ambito demografico e del numero dei Comuni coinvolti.

Il ruolo unico della dirigenza locale, nella sua articolazione in sezioni per le professionalità speciali, dovrà tenere conto da un lato della specificità delle funzioni svolte, e dall'altro della complessità organizzativa dei diversi enti.

Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, nonché quelle di controllo interno, potranno comunque essere ricondotte alla figura del dirigente di vertice, ferma l'autonomia di ciascun ente di distribuire tali funzioni nel modo più rispondente al proprio assetto organizzativo.

Il sistema delle autonomie, in ogni caso, deve essere pienamente coinvolto sia nella gestione e nel coordinamento del ruolo unico della dirigenza locale che nel sistema di formazione continua che dovrà coinvolgere l'intera dirigenza locale. E' necessario definire specifici percorsi di specializzazione a seconda del tipo di formazione di base ed esperienza professionale del dirigente, introducendo l'obbligo di conseguimento di crediti formativi, prevedendo idonei strumenti di verifica periodica del possesso dei requisiti per la permanenza nel ruolo dirigenziale e nella direzione apicale degli enti locali.

Le deleghe per la semplificazione normativa

Le deleghe previste negli articoli 12, 13, 14 e 15, vanno nella giusta direzione della revisione organica di alcune discipline normative che sono state oggetto di molteplici modifiche normative.

La delega di riordino della disciplina del lavoro pubblico dell'articolo 13 potrebbe portare ad una revisione complessiva del D. Lgs. 165/2001. In ogni caso occorre precisare il ruolo dell'Aran rispetto alla contrattazione integrativa e prevedere una sede interistituzionale per fornire interpretazioni unitarie sulle disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni.



Il presente documento contiene la selezione dei principali emendamenti proposti da ANCI ed UP al DDL AS1577, l'espressione del parere favorevole al provvedimento è dunque condizionata all'accoglimento degli emendamenti riportati di seguito.

Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

All'articolo 1, comma 2, lettera g) sopprimere le parole "anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)"

Motivazione

Si chiede di evitare di inserire nella delega adempimenti che complicano l'attività delle pubbliche amministrazioni".



Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

All'articolo 1, sopprimere i commi 3 e 4.

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per evitare l'introduzione di un adempimento ulteriore e non coordinato rispetto agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi già stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 33/2014.



Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

All'articolo 1, sopprimere il comma 5.

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per evitare l'introduzione di un adempimento ulteriore e non coordinato rispetto agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi già stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 33/2014.



Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

All'articolo 1, sopprimere il comma 6.

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario in quanto il comma 6 introduce una sanzione priva di correlazione e proporzionalità rispetto al comportamento sanzionato.



Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

All'articolo 1, comma 7, sostituire le parole "acquisizione del parere della" con le parole "intesa in sede di".

Al comma 8, conseguentemente, alla fine, inserire le seguenti parole "con le stesse procedure di cui al comma precedente"

Motivazione

Alla luce dell'obiettivo e di contenuti dei decreti legislativi oggetto di delega, è necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere.



Articolo 5

(Autotutela amministrativa)

All'art. 5, comma 1, lettera b), eliminare le parole "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento".

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per eliminare un elemento di possibile sviluppo del contenzioso amministrativo, incentrato sulla natura prevedibile o meno del mutamento della situazione di fatto rispetto al momento di adozione del provvedimento.

L'autotutela amministrativa (revoca di un provvedimento legittimo) motivata da un mutamento della situazione di fatto presuppone necessariamente l'imprevedibilità di tale mutamento, pena l'illegittimità originaria del provvedimento.



Articolo 6

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:

"c) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

d) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;


e) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

g) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

h) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni."

Motivazione

Questi ulteriori criteri direttivi hanno l'obiettivo di precisare le finalità della delega di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza.



Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente articolo 6-bis (Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici."

Motivazione

Il sovrapporsi delle normative in materia di controlli esterni determina un sovraccarico di adempimenti operativi in carico agli uffici. E' indispensabile procedere ad un'operazione di riordino e semplificazione normativa.



Articolo 7

(Riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato)

All'articolo 7, comma 1, lett. a), aggiungere infine le seguenti parole *"e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56"*.

Motivazione

L'emendamento è necessario per coordinare il principio di delega con quanto stabilito dalla legge 56/2014 in materia di funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane.



Articolo 10

(Dirigenza pubblica)

All'Art. 10, comma 1, lettera b), n. 3 sostituire le parole "attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1 della presente lettera" con le seguenti: "istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1 della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali."

Motivazione

La modifica proposta è conseguente allo spostamento presso il Dipartimento della funzione pubblica della gestione di tutti i ruoli unici, e chiarisce che la Commissione per la dirigenza locale deve essere nominata con l'intesa delle autonomie locali e svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza e non funzioni di gestione relativamente al ruolo della dirigenza locale.



Articolo 10

(Dirigenza pubblica)

All'Art. 10, comma 1, lettera b), n. 3 , alla fine, aggiungere le seguenti parole: *"previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale"*.

Motivazione

Si tratta di prevedere, nell'ordinamento degli enti locali, il mantenimento della preziosa peculiarità della figura di dirigenza apicale, vertice monocratico dell'apparato professionale, pur in un contesto di autonomia in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico.



Articolo 10

(Dirigenza pubblica)


All'art. 10 comma 1, lettera b), numero 4),

- sostituire le parole "in un'apposita sezione ad esaurimento", con le parole "eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali";

- sostituire le parole "eventualmente attingendo nella sezione speciale", con le seguenti "attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale".

Motivazione

L'emendamento proposto consente di valorizzare la professionalità acquisita dai segretari comunali e provinciali attraverso l'alimentazione delle sezioni per le professionalità speciali, che saranno definite in relazione agli specifici fabbisogni degli enti locali (ad esempio con riferimento all'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, e controlli, o in relazione alla funzione apicale nei comuni di minori dimensioni demografiche).



Articolo 10


(Dirigenza pubblica)

All'art. 10 comma 1, lettera c), numero 3),

- *dopo le parole "della presente lettera" aggiungere le parole "per il ruolo dei dirigenti dello Stato";*
- *sostituire le parole "possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale" con le parole "previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale";*

Motivazione

L'emendamento proposto chiarisce che la centralizzazione dei concorsi riguarda solo la dirigenza statale, mentre per la dirigenza regionale e locale è ipotizzata riforma del ruolo della Scuola nazionale che prevede una stretta collaborazione con le Regioni e le Autonomie locali per la definizione dei percorsi di formazione e di accesso alla dirigenza regionale e locale.




Articolo 10

(Dirigenza pubblica)

All' art. 10 comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: "*previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali*".

Motivazione

La ricostruzione dei fabbisogni formativi dei dirigenti degli Enti locali presuppone uno stretto rapporto tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le associazioni rappresentative degli Enti stessi e un'articolazione adeguata dell'offerta formativa nel territorio.



Articolo 10


(Dirigenza pubblica)

All'art. 10 comma 1, lettera e):

- *eliminare le parole "e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche";*

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato a semplificare le fasi procedurali degli avvisi pubblici, mantenendo fermo il ruolo della Commissione per la dirigenza locale nella definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai quali dovranno uniformarsi le singole amministrazioni nella definizione di requisiti e criteri specifici.




Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

All'art. 13, comma 1, lettera d) sostituire il testo con il seguente: "d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;

Motivazione

La previsione sulla attribuzione all'ARAN di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica "nelle materie inerenti alla gestione del personale" appare difficilmente comprensibile, dato che il Dipartimento della funzione pubblica non si occupa (salvo che per i propri dipendenti) della "gestione del personale", che compete alle singole amministrazioni. Il rafforzamento degli strumenti di controllo e monitoraggio dovrebbe riguardare tutta la contrattazione collettiva. La disposizione sulla concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa si ritiene vada soppressa, perché la determinazione del numero e del livello delle sedi di contrattazione integrativa costituisce una facoltà esercitabile contrattualmente (CCNQ o CCNL) e non per legge. Infine, occorre eliminare il criterio direttivo che prevede la definizione per legge delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, in quanto tali materie sono definite dal contratto nazionale di lavoro, e l'esclusione di una o più di esse imposta dalla legge finirebbe con l'incidere sull'assetto delle fonti, che delega al CCNL il compito di "dislocare" verso il basso la potestà negoziale, con gli esclusivi limiti attualmente dettati dagli articoli 40, comma 1, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.



Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

All'art. 13, comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera "j) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali."

Motivazione

L'emendamento mira a consolidare una collaborazione stretta tra il Governo e le autonomie territoriali per superare l'attuale sovrapposizione di interpretazioni delle normative relative al personale delle regioni e degli enti locali che creano confusione e impediscono un'ordinata gestione del personale.

